



CONFINDUSTRIA Novara Vercelli Valsesia

STATUTO CONFINDUSTRIA NOVARA VERCELLI VALSESIA

TITOLO PRIMO

VISION E MISSION – ATTIVITA' ISTITUZIONALI

ARTICOLO 1 - VISION E MISSION

É costituita, con durata illimitata, Confindustria Novara Vercelli Valsesia.

Ne sono fondatori Associazione Industriali di Novara e Confindustria Vercelli Valsesia.

Confindustria Novara Vercelli Valsesia ha sede legale in Novara e sedi operative a Novara e a Vercelli.

Confindustria Novara Vercelli Valsesia, di seguito denominata Associazione o, abbreviato, CNV, è autonoma, apartitica, indipendente da ogni condizionamento esterno e non ha fini di lucro.

Orienta ed ispira i propri comportamenti organizzativi e le proprie modalità di funzionamento al Codice etico e dei valori associativi di Confindustria che costituisce parte integrante del presente statuto, impegnando i soci alla sua osservanza.

Confindustria Novara Vercelli Valsesia aderisce quale associato effettivo a Confindustria partecipando così al sistema di rappresentanza delle imprese industriali e delle imprese produttrici di beni e servizi come definito nello statuto e nei regolamenti di Confindustria.

Adotta il logo confederale e gli altri segni distintivi del sistema associativo, con le modalità stabilite nella normativa di Confindustria.

Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del sistema, Confindustria Novara Vercelli Valsesia esprime la sua mission principalmente attraverso il perseguimento di tre obiettivi:

- esprimere un'efficace rappresentanza in tutte le sedi di interlocuzione esterna;
- assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza alle imprese associate;
- erogare efficienti servizi sia di interesse generale sia su tematiche specifiche.

A tal fine, Confindustria Novara Vercelli Valsesia è impegnata a:

- promuovere nella società e presso gli imprenditori la coscienza dei valori sociali e

civili e l'adozione di comportamenti propri dell'imprenditorialità nel contesto di una libera società in sviluppo;

- valorizzare la propria capacità di comporre istanze ed interessi diversificati per esprimere azioni di rappresentanza coerenti e condivise;
- promuovere sinergie tra le componenti del sistema;
- attivare servizi innovativi anche attraverso l'instaurazione di collaborazioni e di partnership con enti esterni;
- erogare, con gli standard qualitativi definiti da Confindustria, i servizi ritenuti strategici;
- dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento della comunicazione interna e verso l'esterno.

ARTICOLO 2 - ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Sono attività istituzionali di Confindustria Novara Vercelli Valsesia:

- favorire il progresso e la crescita delle imprese, stimolare la solidarietà e la collaborazione tra le stesse, promuovere l'affermazione di un'imprenditorialità improntata al pieno rispetto delle leggi e delle regole e allo sviluppo sostenibile;
- rappresentare, tutelare ed assistere, nei limiti del presente statuto, le imprese associate nei rapporti con Istituzioni ed Amministrazioni pubbliche, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e con ogni altra componente della società, nonché rappresentare gli interessi delle imprese associate nella elaborazione, interpretazione e applicazione di qualunque norma che, direttamente o indirettamente, concerne il sistema imprenditoriale;
- concorrere a promuovere nel proprio territorio con le Istituzioni e le organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali iniziative per favorire e affermare una cultura di impresa e di mercato e perseguire più ampie finalità di crescita e di sviluppo anche attraverso politiche industriali organiche, fatti salvi l'autonomia e gli interessi dei singoli componenti;
- elaborare e perseguire, nel rispetto del proprio ruolo in seno al sistema confederale, politiche di sviluppo industriale mirate al progresso socio economico delle imprese e del territorio, attraverso l'ammmodernamento del sistema delle relazioni sindacali, il supporto all'internazionalizzazione, l'accompagnamento all'evoluzione tecnologica, il sostegno di un sistema creditizio e finanziario moderno;
- fornire servizi di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese su tutti i temi inerenti una moderna gestione dell'impresa;
- partecipare a politiche di valorizzazione della cultura della legalità e di sostenibilità etico-sociale, economica e finanziaria, ambientale ed energetica come leve di competitività dello sviluppo dell'imprenditorialità.

Confindustria Novara Vercelli Valsesia può costituire o partecipare a società o organismi di varia natura, anche di tipo imprenditoriale, purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi, nel rispetto delle disposizioni confederali, in materia di ripartizione dei ruoli e delle competenze tra le componenti del sistema.

CNW può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire e mantenere, stabilendone organizzazioni e compiti, delegazioni o uffici distaccati

in Italia e all'estero.

TITOLO SECONDO SOCI

ARTICOLO 3 - PERIMETRO DELLA RAPPRESENTANZA E CATEGORIE DI SOCI

Possono aderire a Confindustria Novara Vercelli Valsesia come soci effettivi:

- le imprese, con sede legale nelle province di Novara e di Vercelli, che svolgono attività dirette alla produzione di beni e/o servizi con un'organizzazione complessa e che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, nonché le imprese, con sede legale diversa, che abbiano comunque nelle province di Novara e di Vercelli stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito, secondo quanto previsto dalla normativa confederale;
- i consorzi di produzione di beni e/o servizi composti da imprese di cui al precedente alinea nonché imprese artigiane e cooperative, queste ultime previo parere favorevole di Confindustria circa la loro ammissione;
- le associazioni di imprese di cui ai precedenti alinea.

Sono soci effettivi con pieni diritti e doveri associativi:

- le imprese che abbiano un'Associazione o una Federazione di settore di riferimento già aderente a Confindustria;
- le imprese il cui rapporto contributivo con il sistema sia regolato da specifiche convenzioni sottoscritte a livello nazionale.

Possono, altresì, aderire in qualità di soci aggregati, con modalità specifiche stabilite dal Consiglio di Presidenza, realtà imprenditoriali che non possiedano i requisiti per essere inquadrate come soci effettivi e che presentino però caratteristiche di strumentalità, di complementarità o di raccordo economico con quelle di cui alle due precedenti tipologie.

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

Tutti i soci vengono iscritti nel Registro Imprese di Confindustria Novara Vercelli Valsesia e nel Registro Imprese di Confindustria che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al sistema.

ARTICOLO 4 - RAPPORTO ASSOCIATIVO

La domanda di ammissione, oltre ai dati identificativi dell'impresa, deve contenere:

- l'espressa accettazione delle norme del presente statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti;
- l'adesione al Codice etico e dei valori associativi di Confindustria;

- la documentazione richiesta per il conteggio del contributo associativo nel rispetto della delibera contributiva vigente e l'impegno al pagamento delle quote associative;
- l'informazione relativa all'adesione dell'impresa ad altre Associazioni di carattere sindacale od economico, sia provinciali sia nazionali.

Nella domanda di ammissione il legale rappresentante deve inoltre indicare la natura dell'attività esercitata, l'ubicazione degli stabilimenti e delle sedi, il numero dei dipendenti e quant'altro richiesto dall'Associazione, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.

Ai fini dell'ammissione, CNVV può richiedere la visura camerale, la serie storica di bilanci e note illustrative sulla composizione societaria e sulla governance interna.

Previa verifica in ordine al possesso dei requisiti tecnico-organizzativi, delle caratteristiche per l'inquadramento in una delle categorie di soci di cui al precedente articolo 3 e dei requisiti qualitativi richiesti dal Codice etico e dei valori associativi per l'appartenenza al sistema, la domanda viene sottoposta alla deliberazione con scrutinio palese del Consiglio di Presidenza che delibera, oltre che sull'ammissione, anche sull'inquadramento a socio effettivo, o aggregato nonché sull'assegnazione alle Sezioni.

Nei casi di urgenza il Presidente può approvare le domande di adesione che dovranno successivamente essere ratificate dal Consiglio di Presidenza.

In caso di pronuncia negativa del Consiglio di Presidenza l'impresa può richiedere un riesame della domanda al Collegio speciale dei Probiviri nel termine perentorio di dieci giorni. La decisione deve essere emessa entro i successivi trenta giorni ed è inappellabile.

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato, salvo dimissioni da presentarsi a mezzo lettera raccomandata A/R o mediante posta elettronica certificata e con efficacia decorsi 12 mesi dalla ricezione della stessa da parte dell'Associazione.

In caso di dimissioni è ammesso il diritto di elettorato attivo e passivo per adempimenti organizzativi e delibere i cui effetti non superino il termine temporale della cessazione del rapporto associativo.

L'impresa può presentare le dimissioni da Confindustria Novara Vercelli Valsesia decorsi dodici mesi dalla delibera di ammissione.

La variazione della ragione sociale o della denominazione sociale non estingue il rapporto associativo.

Non si estingue altresì il rapporto associativo nell'ambito di operazioni straordinarie poste in essere dall'impresa associata nel caso in cui la medesima risulti il soggetto incorporante in caso di fusione, o acquirente in caso di cessione d'azienda; negli altri casi, il rapporto associativo si estingue solo se, a seguito dell'operazione straordinaria, vengano meno in capo all'impresa associata i requisiti indicati nel precedente articolo 3.

ARTICOLO 5 - DIRITTI E DOVERI

I soci effettivi, in regola con il versamento dei contributi associativi, hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali di rappresentanza, di tutela, di informazione, di assistenza e di consulenza derivanti dall'appartenenza a Confindustria Novara Vercelli Valsesia e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema confederale.

Partecipano e intervengono all'Assemblea e hanno piena capacità di elettorato attivo e passivo in tutti gli organi associativi purché in regola con gli obblighi statutari e contributivi.

I soci aggregati non hanno diritto ad alcuna prestazione di rappresentanza, di assistenza e di tutela diretta di contenuto politico, tecnico-economico e sindacale; non hanno diritto di elettorato passivo e hanno diritto di elettorato attivo solo negli organi delle articolazioni interne merceologiche.

Tutti i soci, inoltre, hanno diritto di:

- avere attestata l'appartenenza a Confindustria Novara Vercelli Valsesia con l'anzianità riferita alle territoriali confluite in CNVV, attraverso apposita dichiarazione di appartenenza predisposta dall'Associazione;
- utilizzare il logo e i segni distintivi del sistema confederale secondo le disposizioni di Confindustria.

L'adesione a Confindustria Novara Vercelli Valsesia comporta l'obbligo di accettare il presente statuto, le norme regolamentari di attuazione dello stesso ed il Codice etico e dei valori associativi di Confindustria nonché di ottemperare alle delibere degli organi direttivi e di controllo.

In particolare, i soci devono:

- versare i contributi associativi nella quantità e con le modalità previste dalla delibera contributiva annuale;
- partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli organi associativi e delle articolazioni merceologiche di cui si è chiamati a far parte;
- non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati da Confindustria Novara Vercelli Valsesia ovvero da altra componente del sistema, senza un preventivo coordinamento con l'Associazione.
Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al sistema l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale;
- fornire ogni dato necessario all'aggiornamento del Registro Imprese e comunque utile per il miglior e più efficace raggiungimento degli scopi associativi.

I soci effettivi non possono, inoltre, aderire ad Associazioni che facciano parte di organizzazioni ritenute nella fattispecie dal Consiglio di Presidenza concorrenti con Confindustria e costituite per scopi analoghi né assumere cariche associative nelle predette organizzazioni concorrenti.

ARTICOLO 6 – CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

La qualità di associato si perde per:

- cessazione dell'attività imprenditoriale, accertata legalmente, con obbligo di corresponsione dei contributi maturati fino alla data di cessazione;
- recesso, che può essere esercitato in caso di voto contrario palesemente espresso a modifiche statutarie, tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata, entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse, e ferma restando l'obbligazione contributiva fino alla fine dell'anno solare in corso;
- dimissioni di cui all'art. 4 del presente statuto;
- dichiarazione di fallimento o accesso alla procedura di concordato preventivo o altre procedure concorsuali. In questo secondo caso, l'associato, in caso di prosecuzione dell'attività nell'ambito della procedura medesima, ha facoltà di chiedere la prosecuzione del rapporto associativo e il Consiglio di Presidenza delibererà in merito alla richiesta;
- venir meno dei requisiti richiesti per l'ammissione;
- risoluzione unilaterale da parte dell'Associazione, su deliberazione del Consiglio di Presidenza, senza possibilità di ricorso ai Probiviri, per infrazioni del Codice etico e dei valori associativi e per cause di oggettiva ed accertata gravità, ostative al mantenimento del rapporto associativo.

La perdita della qualità di associato non esonera dal pagamento della quota associativa sino alla scadenza naturale del rapporto associativo.

Fermo restando quanto previsto all'art. 4 del presente statuto in merito alle dimissioni, con la cessazione del rapporto associativo il socio perde immediatamente ed automaticamente la titolarità delle cariche e/o degli incarichi all'interno di Confindustria Novara Vercelli Valsesia.

ARTICOLO 7 - SANZIONI

I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente statuto sono passibili delle seguenti sanzioni:

- censura del Presidente;
- sospensione del diritto dell'impresa di partecipare all'Assemblea di CNVV e alle Assemblee di Sezione;
- sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- sospensione da ogni servizio per un periodo non superiore a dodici mesi;
- decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono cariche direttive in CNVV e/o che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna dell'Associazione;
- espulsione in caso di rilevante morosità contributiva e di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi;
- radiazione del rappresentante in CNVV, in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono tuttavia di conservare il rapporto associativo

con l'azienda.

Tutte le sanzioni vengono deliberate dal Consiglio di Presidenza fatta eccezione per:

- la censura del Presidente;
- l'espulsione (a maggioranza qualificata) e la radiazione deliberate dal Consiglio Generale;
- la decadenza dei rappresentanti, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e dichiarata dall'organo di appartenenza in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla carica.

Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti. In ogni caso, entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento, possono essere impugnate con ricorso:

- al Collegio arbitrale dei Probiviri, per le sanzioni comminate dagli organi;
- agli altri Probiviri per le sanzioni comminate dal Collegio Speciale dei Probiviri.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

ARTICOLO 8 - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

Confindustria Novara Vercelli Valsesia trae i mezzi finanziari necessari al proprio funzionamento dai contributi associativi delle imprese associate, i cui criteri di determinazione sono deliberati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Generale.

La misura dei contributi associativi e le modalità di riscossione sono determinate dal Consiglio Generale, fatta eccezione per quelli dei soci aggregati che sono determinati ed approvati dal Consiglio di Presidenza.

L'Associazione può procedere giudizialmente per il recupero dei crediti associativi scaduti.

TITOLO TERZO GOVERNANCE

ARTICOLO 9 - ORGANI ASSOCIATIVI

Sono organi di Confindustria Novara Vercelli Valsesia:

- Assemblea;
- Consiglio Generale;
- Consiglio di Presidenza;
- Presidente e Vice Presidenti;
- Probiviri e Revisori contabili.

Le riunioni degli organi di cui sopra possono essere effettuate sia in presenza sia in remoto.

ARTICOLO 10 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei soci effettivi in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi. Alla stessa partecipano, inoltre, senza diritto di voto, i soci aggregati.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno – di norma entro il mese di giugno - per l'approvazione del bilancio annuale nonché per tutti gli altri adempimenti organizzativi, comprese le modificazioni statutarie e la delibera di eventuale scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l'anno, indipendentemente dai contenuti posti all'ordine del giorno ma conservando i quorum costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria, salvo i casi di adempimenti elettorali, modifiche statutarie o scioglimento per i quali sono necessari quorum costitutivi e deliberativi speciali.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, su delibera del Consiglio Generale, o da chi ne fa le veci, con almeno quindici giorni di anticipo, mediante avviso spedito ai soci via posta elettronica o con altri mezzi equivalenti atti a garantire la ricezione.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci su richiesta del Consiglio Generale od ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta e motivata soci che dispongano complessivamente di almeno un quinto del numero totale dei voti spettanti ai soci.

L'avviso deve indicare il luogo, il giorno, l'ora della riunione, gli argomenti da trattare ed i voti spettanti ai soci. Sono ammesse integrazioni all'ordine del giorno fino alle quarantotto ore precedenti la riunione. In caso di urgenza, adeguatamente motivata nell'atto di convocazione, i tempi di convocazione possono essere ridotti a dieci giorni.

I soci intervengono in Assemblea direttamente – attraverso propri rappresentanti muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante – o per delega conferita da altro socio nel limite massimo di una per ogni azienda iscritta.

E' ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili a un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento. Lo stesso dicasi per le imprese di proprietà familiare, legate da vincoli anche solo di fatto, che abbiano preventivamente dichiarato all'Associazione di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea.

I soci non in regola con gli obblighi di cui al primo comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari ma senza diritto di voto e di intervento nella discussione. I soci non in regola non possono ricevere delega.

La regolarizzazione contributiva può avvenire fino a ventiquattro ore prima dell'Assemblea.

I soci aggregati partecipano ai lavori assembleari senza diritto di voto e la loro partecipazione non è computata ai fini del calcolo del quorum.

I voti spettanti alle imprese associate, in ragione (proporzionalmente all'ammontare) dei contributi associativi riferiti all'anno precedente a quello in cui si svolge l'Assemblea e corrisposti, sono attribuiti secondo i seguenti scaglioni progressivi:

- fino all'ammontare del contributo minimale: un voto;
- dal contributo minimale e fino a 10mila euro dell'ammontare versato: un voto ogni 2mila euro o frazione superiore alla metà del prodotto;
- da 10mila euro e fino a 26mila euro dell'ammontare versato: un voto ogni 4mila euro o frazione superiore alla metà del prodotto;
- da 26mila euro e fino a 74mila euro dell'ammontare versato: un voto ogni 8mila euro o frazione superiore alla metà del prodotto;
- oltre i 74mila euro dell'ammontare versato: un voto ogni 16mila euro o frazione superiore alla metà del prodotto.

Ogni neo iscritto in corso d'anno ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro Vice Presidente da lui designato o, in mancanza di designazione, dal Vice Presidente più anziano di età.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti soci che rappresentino la metà più uno dei voti esercitabili.

Trascorsa un'ora dall'orario previsto dalla prima convocazione ovvero in una successiva specifica riconvocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei voti rappresentati, con esclusione dei casi in cui si debba procedere ad adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento, per i quali è sempre necessario il raggiungimento dei quorum costitutivi speciali, coerenti con i relativi quorum deliberativi.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti presenti in Assemblea, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. Le schede nulle rilevano nel calcolo del quorum.

Per l'approvazione di modifiche statutarie, le deliberazioni sono prese con il voto favorevole pari almeno ai 2/3 dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 25% dei voti totali esercitabili.

Per l'approvazione dello scioglimento di CNV le delibere sono prese con il voto favorevole pari almeno al 75% dei voti presenti che rappresentino almeno il 50% dei voti totali esercitabili.

Per l'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti è necessario il voto favorevole di una maggioranza non inferiore al 55% dei voti presenti che rappresentino almeno il 15% dei voti totali esercitabili.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso di cui all'articolo 6 per i soci che abbiano espressamente dissentito in sede di Assemblea.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente dell'Assemblea. Alle nomine ed alle deliberazioni relative a persone si procede obbligatoriamente mediante scrutinio segreto.

Funge da Segretario il Direttore dell'Associazione. All'inizio della riunione il Presidente, ove necessario, propone la nomina di due soci quali scrutatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea risultano da verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e dagli scrutatori.

Sono competenze distintive dell'Assemblea:

- eleggere a scrutinio segreto, ogni quadriennio dispari, il Presidente e i Vice Presidenti ed approvare il relativo programma di attività;
- eleggere a scrutinio segreto, ogni quadriennio pari, fino a 5 componenti del Consiglio Generale, i Probiviri e i Revisori contabili;
- determinare gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrando negli scopi della stessa;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare i criteri di determinazione dei contributi dei soci, su proposta del Consiglio Generale;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare uno o più liquidatori;
- modificare il presente statuto;
- deliberare su altri argomenti che il Consiglio Generale ritiene meritevoli dell'esame e delle deliberazioni dell'Assemblea.

ARTICOLO 11 - CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale è composto:

- dal Presidente e dai Vice Presidenti;
- dall'ultimo Past President di Confindustria Novara Vercelli Valsesia, purché in possesso dei requisiti per partecipare al Consiglio, espressione di impresa regolarmente associata e privo di incarichi politici;
- dai Presidenti di Sezione e dai membri aggiuntivi delle stesse;
- dai Presidenti del Comitato Piccola Industria e del Gruppo Giovani Imprenditori;
- dai componenti eletti dall'Assemblea;
- dai componenti nominati dal Presidente.

Relativamente ai componenti elettivi del Consiglio Generale il numero dei candidati dovrà essere superiore a quello dei seggi da ricoprire e in sede di votazione sarà possibile esprimere un numero di preferenze non superiore ai 2/3 degli eligendi.

I componenti espressione delle Sezioni possono essere rieletti allo stesso titolo per un massimo di due quadrienni consecutivi.

Il Consiglio Generale, su convocazione del Presidente, si riunisce di norma ogni tre mesi e, in via straordinaria, quando il Presidente lo ritenga opportuno o quando sia fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti.

Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, da altro Vice Presidente da lui designato o, in mancanza di designazione, dal Vice Presidente più anziano di età.

La convocazione avviene con almeno sette giorni di anticipo mediante avviso spedito via posta elettronica o con altri mezzi equivalenti atti a garantire la ricezione. In caso di urgenza i tempi di convocazione possono essere ridotti a tre giorni. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno, l'ora della riunione e gli argomenti da trattare.

La documentazione relativa ai punti dell'ordine del giorno deve essere resa disponibile in tempo utile e comunque almeno due giorni prima della riunione.

Per la validità della riunione del Consiglio Generale è necessaria la presenza di almeno un quarto dei suoi componenti aventi diritto di voto, ad esclusione dei casi di adempimenti elettorali, proposte di modifica statutarie e scioglimento per i quali la riunione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

Ciascun componente dispone di un voto, anche se partecipa a più titoli nel Consiglio Generale, e non sono ammesse deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tenere conto delle astensioni e delle schede bianche. Si computano invece le schede nulle.

Per l'approvazione di proposte di modifiche statutarie e di scioglimento le delibere sono prese con la maggioranza assoluta dei presenti che rappresenti almeno il 30% dei componenti totali.

I modi di votazione sono stabiliti dal Presidente, ma alle nomine e alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente; nelle votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità la proposta si intende respinta.

Delle riunioni è redatto il relativo verbale, che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Funge da Segretario il Direttore dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Generale lo svolgimento delle funzioni organizzative di indirizzo politico dell'Associazione. In particolare:

- proporre all'Assemblea il Presidente e i Vice Presidenti nonché il relativo programma di attività;
- determinare, in conformità alle direttive generali stabilite dall'Assemblea, le linee di politica associativa per il conseguimento dei fini statutarie;
- approvare, su proposta del Consiglio di Presidenza, la proposta di delibera contributiva;
- proporre all'Assemblea il bilancio consuntivo e approvare il bilancio preventivo;
- deliberare atti di straordinaria amministrazione o atti di ordinaria amministrazione che superino i limiti per le deliberazioni del Consiglio di Presidenza in materia, fissati dallo stesso Consiglio Generale con apposita delibera;
- deliberare la convocazione dell'Assemblea ordinaria e formulare richiesta di convocazione di Assemblea straordinaria;
- formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche dello statuto;
- approvare e modificare regolamenti e direttive di attuazione del presente statuto;
- istituire, accorpate o sciogliere le Sezioni, su proposta del Consiglio di Presidenza;

- esercitare gli altri compiti previsti dal presente statuto e dalle norme di attuazione dello stesso;
- deliberare, su proposta del Consiglio di Presidenza, l'istituzione, l'accorpamento e/o la soppressione di uffici o recapiti dell'Associazione;
- promuovere e attuare tutto quanto ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione delle aziende alla vita dell'Associazione;
- proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, lo scioglimento di CNVV.

ARTICOLO 12 - CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Consiglio di Presidenza è composto da:

- il Presidente dell'Associazione;
- i Vice Presidenti in numero massimo di otto;
- il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori;
- il Presidente della Piccola Industria.

E' invitato permanente alle riunioni del Consiglio di Presidenza l'ultimo Past President di CNVV, senza diritto di voto.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, da altro Vice Presidente da lui designato o, in mancanza di designazione, dal Vice Presidente più anziano di età.

Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, il Presidente sottopone al Consiglio Generale la nomina dei loro sostituti. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

Sono ammessi inviti alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce di norma con cadenza bimestrale ed è convocato dal Presidente con almeno cinque giorni di anticipo, ridotti a tre in caso di urgenza, mediante avviso spedito ai componenti via posta elettronica o con altri mezzi equivalenti atti a garantire la ricezione.

In via straordinaria è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, tenendo conto nel computo delle schede bianche. Le astensioni, le schede bianche e le schede nulle sono computate per il calcolo del quorum.

I modi di votazione sono stabiliti dal Presidente ma alle nomine e alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori. In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente; nelle votazioni a scrutinio segreto

la proposta si intende respinta.

Le deliberazioni sono fatte risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore dell'Associazione che funge da Segretario.

E' competenza distintiva del Consiglio di Presidenza la conduzione della politica operativa dell'Associazione. In particolare:

- proporre e attuare le linee strategiche dell'azione dell'Associazione a breve, medio e lungo termine;
- dirigere l'attività dell'Associazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Generale e controllarne i risultati;
- deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio Generale;
- deliberare sull'ammissione dei soci e sulla loro assegnazione alle Sezioni merceologiche;
- nominare eventuali Commissioni e Gruppi tecnici di supporto all'attività dei Vice Presidenti;
- redigere la proposta di bilancio consuntivo e preventivo nonché la delibera contributiva, ai fini delle successive deliberazioni da parte dei competenti organi;
- determinare i contributi dei soci aggregati;
- sovrintendere alla gestione del fondo comune provvedendo alle relative decisioni di investimento e disinvestimento sulla base delle indicazioni tecniche del Direttore;
- deliberare gli atti di ordinaria amministrazione entro i limiti posti dal Consiglio Generale;
- esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio Generale, salvo comunicazione allo stesso nella prima riunione utile;
- nominare e revocare il Direttore dell'Associazione e l'eventuale Condirettore;
- proporre al Consiglio Generale l'istituzione, l'accorpamento o lo scioglimento delle Sezioni;
- deliberare sui provvedimenti disciplinari a norma del presente statuto;
- designare e revocare i rappresentanti esterni di CNW;
- esercitare gli altri compiti previsti dal presente statuto e dalle norme di attuazione dello stesso.

ARTICOLO 13 - PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Generale ogni quadriennio dispari, con possibilità di una sola successiva rielezione trascorso un intervallo minimo di almeno due mandati, anche in caso di cessazione anticipata del mandato con permanenza nella carica per un periodo inferiore alla metà del mandato stesso, salvo il caso di dimissioni per motivi di salute.

I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio Generale sono individuati dalla Commissione di Designazione di cui al successivo articolo 15, previa consultazione dei soci.

Al fine di presidiare le attività istituzionali di cui all'articolo 2, il Presidente può delegare alcune mansioni attribuite dal presente statuto ai Vice Presidenti ai fini dello sviluppo di

tematiche identificate come prioritarie per l'attuazione della mission e degli scopi dell'Associazione.

Sono competenze distintive del Presidente:

- la rappresentanza istituzionale e legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- la vigilanza sull'andamento delle attività associative e sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi direttivi;
- la nomina di un numero di componenti del Consiglio Generale non superiore a 6, scelti tra rappresentanti di imprese associate che abbiano caratteristiche di particolare rappresentatività per storia personale e imprenditoriale;
- l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza;
- la convocazione degli organi associativi e il loro coordinamento;
- l'esercizio, in caso di urgenza, dei poteri del Consiglio di Presidenza, con comunicazione a quest'ultimo nella prima riunione successiva;
- il compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di delega;
- l'adempimento di tutte le altre funzioni che gli sono affidate dallo statuto o delegate dai competenti organi dell'Associazione.

In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice Presidente più anziano di età ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente. In tal caso la Commissione di Designazione di cui all'art. 15, deve insediarsi nei trenta giorni successivi.

Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha ricoperto la carica per meno della metà del mandato; in ogni caso acquisisce lo status di Past President.

La carica di Presidente è incompatibile con ogni altra carica prevista dal presente statuto.

ARTICOLO 14 - VICE PRESIDENTI

L'Assemblea, insieme al Presidente, elegge fino ad un massimo di otto Vice Presidenti.

A tal fine il Presidente designato, presenta al Consiglio Generale gli indirizzi per il proprio mandato, il programma di attività e la proposta relativa alla nomina dei Vice Presidenti, indicando le deleghe che intende assegnare.

Il Consiglio Generale vota, con scrutinio segreto, oltre al programma, la proposta concernente i Vice Presidenti; in caso di voto negativo il Presidente designato ha la possibilità di presentare una nuova proposta di composizione della propria squadra. Nel caso di ulteriore bocciatura è necessario riavviare le consultazioni per trovare nuove candidature alla carica di Presidente.

Il Consiglio Generale sottopone i Vice Presidenti alla successiva deliberazione da parte dell'Assemblea, che voterà la proposta nel suo complesso, attraverso un'unica votazione a

scrutinio segreto, comprendente la nomina del Presidente unitamente a quella dei Vice Presidenti.

In caso di voto negativo dell'Assemblea i candidati a Vice Presidenti possono essere riproposti da un nuovo Presidente designato.

I Vice Presidenti durano in carica quattro anni e scadono contemporaneamente al Presidente; possono essere rieletti per un ulteriore quadriennio; cessano il loro mandato in caso di cessazione anticipata del Presidente che li ha proposti.

Nel caso in cui vengano a mancare durante il quadriennio di carica, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, dal Consiglio Generale e rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente.

ARTICOLO 15 - COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE

Al fine di esperire in via riservata, in occasione dell'elezione del Presidente dell'Associazione, la più ampia consultazione degli associati, è costituita una Commissione di Designazione.

La Commissione è composta da tre imprenditori associati in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice etico e dei valori associativi. Essi sono sorteggiati all'interno di un elenco di almeno sei nominativi predisposto dal Collegio speciale dei Probiviri in coordinamento con tutti i Past President, ancora espressione di azienda associata.

La Commissione deve insediarsi tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente. Le consultazioni della Commissione hanno una durata massima di 8 (otto) settimane decorrenti dall'insediamento della Commissione stessa.

Dopo l'insediamento, con apposita comunicazione ai soci, la Commissione sollecita l'invio di eventuali autocandidature e verifica, d'intesa con il Collegio speciale dei Probiviri, il profilo personale e professionale dei candidati nonché il rispetto dei requisiti di cui al successivo articolo 21. Le autocandidature devono pervenire entro 10 giorni dall'invio della comunicazione agli Associati.

La Commissione ha l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio Generale le autocandidature che dimostrino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 10% dei voti assembleari regolarmente esercitabili.

Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, comprensiva del parere, obbligatorio ma non vincolante, sul profilo personale e professionale dei candidati e della certificazione del requisito del doppio inquadramento di cui al successivo articolo 21, entrambi rilasciati dal Collegio speciale dei Probiviri. La relazione viene sottoposta al Consiglio Generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.

Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

Il Direttore svolge le funzioni di Segretario della Commissione di Designazione.

ARTICOLO 16 - PROBIVIRI

I Probiviri sono in numero di sette e sono eletti ogni quadriennio pari con votazione a scrutinio segreto dall'Assemblea. Possono essere rieletti senza limiti di mandato.

I Probiviri sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale senza diritto di voto.

Alla carica di Probiviro possono essere candidati anche persone non socie purché in possesso di particolare affidabilità ed esperienza.

La carica di Probiviro è incompatibile con tutte le cariche dell'Associazione e di altra organizzazione confederale.

L'elezione dei Probiviri ha luogo con voto limitato ai due terzi degli eligendi e nell'ambito di una lista in cui il numero dei candidati sia sempre superiore al numero degli eligendi.

La lista è predisposta dal Presidente sulla base delle candidature a lui stesso pervenute da parte delle imprese associate e tenuto conto, per quanto possibile, di una equilibrata rappresentatività dei territori di cui si compone CNVV.

Spetta ai tre Probiviri, costituiti in Collegio arbitrale, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i soci o tra questi e l'Associazione e che non si siano potute definire bonariamente.

Il Collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena l'irricevibilità, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, pari a dieci volte il minimale contributivo. La somma verrà restituita al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinata al finanziamento di borse di studio e di progetti speciali per la formazione.

All'inizio del mandato i sette Probiviri designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, tre Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa.

ARTICOLO 17 - REVISORI CONTABILI

I Revisori contabili sono in numero di cinque di cui tre effettivi e due supplenti. Almeno uno dei membri effettivi deve essere iscritto nel Registro dei Revisori.

I Revisori contabili sono eletti ogni quadriennio pari con votazione a scrutinio segreto dall'Assemblea. Possono essere rieletti senza limiti di mandato.

I Revisori effettivi sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale senza diritto di voto.

Alla carica di Revisore contabile si possono candidare anche persone non socie purché in possesso di particolare affidabilità ed esperienza. La carica di Revisore contabile è incompatibile con tutte le cariche dell'Associazione e di altra organizzazione confederale.

I Revisori contabili vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

L'elezione avviene esprimendo non più di tre preferenze su una lista di candidati superiore al numero degli eligendi.

La lista da sottoporre all'Assemblea viene preparata sulla base delle candidature avanzate dai soci fatte pervenire in tempo utile al Presidente.

Il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti presiede il Collegio dei Revisori, in caso di parità la Presidenza è attribuita al Revisore più anziano.

Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine al numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto il più anziano di età.

TITOLO QUARTO ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA

ARTICOLO 18 - SEZIONI MERCEOLOGICHE

Le imprese associate sono raggruppate in Sezioni merceologiche in base all'attività svolta.

Esse rappresentano i principali settori produttivi dei territori di competenza di CNVV e raccolgono le imprese secondo categorie produttive omogenee che rivestono una adeguata importanza in relazione sia al numero di imprese inquadrate sia in proporzione ai voti attribuiti.

La costituzione, lo scioglimento o l'accorpamento delle Sezioni e dei Gruppi merceologici sono deliberati dal Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Presidenza.

Ogni quadriennio pari ogni Sezione elegge un Presidente ed eventualmente un Consiglio

Direttivo.

In tale sede vengono eletti anche i membri aggiuntivi spettanti alla Sezione in Consiglio Generale, determinati in base al numero degli addetti delle imprese raggruppate nella Sezione.

I Presidenti e i membri aggiuntivi delle Sezioni durano in carica quattro anni e possono essere rieletti per un ulteriore quadriennio.

La lista dei candidati per il Consiglio Generale deve avere un numero di candidati superiore agli eligendi e viene composta sulla base di autocandidature in relazione al confronto interno alla Sezione.

Risulta eletto Presidente di Sezione il candidato che ottiene il maggior numero di voti tra coloro che abbiano presentato la propria candidatura alla carica. Sempre in ordine di voti raccolti risultano eletti i membri aggiuntivi eletti in Consiglio Generale. In caso di parità di voti raccolti prevale la maggiore anzianità di iscrizione associativa.

Le norme relative all'attività delle Sezioni sono contenute nel regolamento di attuazione del presente statuto.

ARTICOLO 19 – COMITATO PICCOLA INDUSTRIA

Il Comitato Piccola Industria è costituito da rappresentanti di imprese che occupano non oltre 150 addetti.

Ha lo scopo di dare rilevanza alle specifiche istanze delle piccole imprese ed esaminare le questioni di specifico interesse per eventuali proposte agli organi di Confindustria Novara Vercelli Valsesia.

Il Comitato è composto da un massimo di nove componenti ed elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.

Il Presidente del Comitato dura in carica quattro anni con possibilità di una sola successiva rielezione trascorso un intervallo minimo di almeno due mandati.

I componenti del Comitato, incluso il Vice Presidente, durano in carica quattro anni e non possono essere rieletti per più di due quadrienni consecutivi.

Le elezioni avvengono negli anni dispari.

Le attività e le modalità di funzionamento del Comitato Piccola Industria sono disciplinate nell'ambito di uno specifico regolamento.

ARTICOLO 20 – GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

Nell'ambito di Confindustria Novara Vercelli Valsesia è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori per promuovere iniziative ed azioni in linea con gli scopi del movimento nazionale Giovani Imprenditori di Confindustria.

I Giovani Imprenditori eleggono un Presidente ed un Consiglio.

Il Presidente del Gruppo dura in carica quattro anni in mandati biennali distinti.

E' ulteriormente rieleggibile decorso un solo biennio consecutivo al primo.

I componenti del Consiglio durano in carica due anni e sono successivamente rieleggibili fino ad ulteriori tre bienni successivi e consecutivi a quello di nomina.

Le attività e le modalità di funzionamento del Gruppo Giovani Imprenditori sono disciplinate nell'ambito di uno specifico regolamento.

ARTICOLO 21 – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Tutte le cariche associative elettive, fatte salve quelle dei Revisori Contabili e dei Probiviri, sono riservate ai rappresentanti delle imprese associate e sono gratuite.

La certificazione di eventuali situazioni difformi è causa di decadenza automatica dalla carica deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non è ricorribile; ne deriva altresì una non rieleggibilità per due mandati consecutivi.

Per rappresentante dell'impresa si intende il titolare, il legale rappresentante da Registro delle Imprese in Camera di Commercio, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali *ad negotia*, membri del Consiglio di Amministrazione o Direttori generali, nonché amministratori, institori e dirigenti di impresa con poteri qualificati per settori fondamentali di attività aziendale.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato quelle cariche ricoperte per un periodo superiore alla metà del mandato stesso.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale per tutte le cariche elettive direttive deve essere rilasciato da parte dei Probiviri il prescritto parere sulla idoneità delle candidature.

Non possono candidarsi coloro che presentano situazioni giudiziarie, personali e professionali, rilevanti ai fini del rispetto dei contenuti del Codice etico e dei valori associativi di Confindustria.

Non possono altresì candidarsi coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative e incarichi politici previsto dalle norme stabilite da Confindustria.

L'accesso alle cariche elettive è condizionato alla regolarità contributiva dell'impresa.

Per l'accesso alle cariche di Presidente di CNVV, di Presidente del Comitato Piccola Industria, di Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, di Vice Presidenza di CNVV e di Vice Presidenza del Comitato Piccola Industria elettive o di diritto, è altresì necessario, oltre alla copertura di una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante, il requisito della regolarità del doppio inquadramento dell'impresa rappresentata.

Tale requisito si realizza con l'adesione, in base alle risultanze della visura camerale, dell'impresa o unità locale con il maggior numero di dipendenti sia a CNVV sia all'associazione di settore del sistema confederale competente all'inquadramento.

Il doppio inquadramento deve sussistere al momento della:

- formalizzazione della autocandidatura a Presidente
- chiusura della relazione della Commissione di designazione in caso di candidatura a Presidente emersa nel corso delle consultazioni
- elezione in Assemblea o nell'organo competente, rispettivamente per i Vice Presidenti elettivi e di diritto.

Il requisito del doppio inquadramento deve essere certificato dal Collegio speciale dei Probiviri che deve riconoscere all'interessato, verificata l'insussistenza dello stesso, un termine di sette giorni per procedere alla regolarizzazione.

Il doppio inquadramento deve permanere fino al termine del mandato. In caso di perdita del requisito, il Collegio speciale dei Probiviri deve dichiarare la decadenza dalla carica, trascorsi trenta giorni senza azioni di ripristino dello stesso.

E' prevista la decadenza automatica da ogni carica, dopo cinque assenze consecutive alle riunioni indette dall'organo di appartenenza.

TITOLO QUINTO

FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO INTERNO

ARTICOLO 22 - DIRETTORE

Il Direttore coadiuva il Presidente, i Vice Presidenti e i componenti del Consiglio di Presidenza incaricati nell'esecuzione delle attività associative.

In base alle istruzioni del Presidente provvede alla esecuzione delle delibere dei competenti Organi Direttivi.

E' responsabile del funzionamento della struttura dell'Associazione: sovrintende a tutte le aree e funzioni della medesima ed alla direzione dei servizi e degli uffici dipendenti.

Sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione e prepara il Bilancio

preventivo e quello consuntivo sotto la diretta responsabilità del Presidente.

Stabilisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale e propone al Consiglio di Presidenza l'assunzione o la risoluzione del rapporto di lavoro dei dirigenti.

Partecipa, senza diritto di voto, anche mediante delega, alle riunioni di tutti gli organi collegiali dell'Associazione e interviene, quale Segretario, alle riunioni di tutti gli Organismi costituiti nell'ambito della stessa.

La nomina e la revoca del Direttore sono di competenza del Consiglio di Presidenza.

Le condizioni di nomina e il trattamento competono al Presidente.

Il Direttore non può esercitare professioni, avere altri impieghi od assumere cariche, senza l'autorizzazione del Presidente.

ARTICOLO 23 – FONDO COMUNE

Il fondo comune è costituito da:

- contributi e quote di ammissione;
- avanzi delle gestioni annuali ed eventuali riserve;
- investimenti mobiliari e immobiliari;
- erogazioni o lasciti e la eventuale devoluzione di beni fatta a qualsiasi titolo a favore di Confindustria Novara Vercelli Valsesia.

Il fondo comune è indivisibile tra i soci.

ARTICOLO 24 – BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO

I bilanci preventivo e consuntivo sono redatti per ciascun anno solare.

Il bilancio preventivo, costituito dal conto economico, viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale entro il 15 dicembre dell'anno precedente all'esercizio cui si riferisce.

Il bilancio consuntivo, costituito dal prospetto delle fonti e degli impieghi, dallo stato patrimoniale e dalla relazione accompagnatoria, viene invece sottoposto all'approvazione dell'Assemblea corredato dalla relazione del Presidente e da quella dei Revisori contabili.

Il Consiglio Generale sottopone il progetto di bilancio consuntivo ai Revisori Contabili almeno 20 giorni prima dell'Assemblea chiamata ad approvarlo.

Durante i quindici giorni precedenti l'Assemblea, il bilancio consuntivo è depositato presso la Direzione dell'Associazione affinché gli associati possano prenderne visione.

ARTICOLO 25 – MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglIMENTO

Le modificazioni dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione sono deliberati dall'Assemblea nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

ARTICOLO 26 – ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del regolamento di attuazione dello stesso, le delibere e i principi generali della normativa di Confindustria nonché le disposizioni di legge.

Il presente statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione fatto salvo per quanto diversamente disposto dal protocollo organizzativo di seguito allegato.

REGOLAMENTO ALLEGATO ALLO STATUTO DI CONFINDUSTRIA NOVARA VERCELLI VALSESIA

COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE

In caso di mancato insediamento della Commissione di Designazione almeno due mesi prima della scadenza del suo mandato, lo speciale Collegio dei Probiviri confederali accerta e dichiara l'automatica decadenza del Presidente in carica.

Il Collegio Speciale dei Probiviri confederali può autorizzare, in casi specifici di comprovata eccezionalità, uno slittamento tecnico del termine di insediamento della Commissione, in ogni caso non superiore ai tre mesi.

E' ammesso il temporaneo funzionamento della Commissione anche con la presenza di due soli componenti; in caso di impedimento definitivo si procede necessariamente ad integrare la Commissione, con un sorteggiato di riserva.

La Commissione di Designazione predispone una specifica casella di posta elettronica alla quale gli associati che godono del diritto di elettorato passivo per la carica di Presidente possono far pervenire la propria autocandidatura.

La Commissione di Designazione comunica a tutti gli associati un calendario con l'indicazione delle date di incontro per l'audizione personale degli associati; sono ammesse forme alternative di audizione che garantiscano le riservatezze.

Il Consiglio Generale vota, a scrutinio segreto, il Presidente designato da sottoporre all'elezione dell'Assemblea, secondo la seguente procedura:

- in caso di unico candidato con scheda recante espressione di voto alternativa "approvo"/"non approvo" con riferimento alla proposta della Commissione di Designazione;
- in caso di due o più candidati (massimo 3) tramite scheda riportante i singoli nominativi elencati in ordine alfabetico.

La nomina a Presidente designato avviene con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.

In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto alla prima votazione:

- in caso di candidato unico la proposta della Commissione di Designazione si intende respinta;
- in caso di due candidati si procede alla ripetizione immediata della votazione; qualora non venga nuovamente raggiunto il quorum minimo entrambe le proposte si intendono respinte;
- in caso di tre candidati si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati nel

primo scrutinio; qualora non venga nuovamente raggiunto il quorum minimo entrambe le proposte si intendono respinte;

- in caso di parità tra voti favorevoli e contrari ovvero tra due candidati si procede alla ripetizione immediata della votazione; qualora si raggiunga un ulteriore risultato di parità, si procede alla convocazione di una nuova riunione per la ripetizione della votazione. Se alla terza votazione non si realizza il quorum necessario o permanga un nuovo esito di parità, le proposte si intendono respinte.

In caso di bocciatura del Consiglio Generale della/delle proposta/e della Commissione di Designazione viene riattivato il procedimento di consultazione da parte della Commissione che rimane in carica per un secondo mandato di audizioni.

Se anche le nuove proposte hanno esito negativo si procede alla formazione di una nuova Commissione di Designazione ai sensi dell'articolo 15 dello statuto.

Nella prima riunione del Consiglio Generale successiva alla nomina, il Presidente designato propone al Consiglio Generale i nominativi dei Vice Presidenti, avendo acquisito il parere del Collegio speciale dei Probiviri sul profilo professionale e personale degli stessi e le relative eventuali deleghe.

Il Consiglio Generale si esprime votando a scrutinio segreto l'intera proposta del Presidente designato, tramite scheda recante l'alternativa di voto "approvo"/"non approvo".

In caso di non approvazione da parte del Consiglio Generale, il Presidente designato ha la possibilità di presentare una nuova proposta; in caso di ulteriore bocciatura è necessario il riavvio della procedura di consultazione per la scelta di nuove candidature a Presidente.

L'Assemblea vota a scrutinio segreto, in un'unica votazione, mediante scheda riportante l'alternativa "approvo"/"non approvo", la proposta del Consiglio Generale relativamente a Presidente designato e Vice Presidenti e relative eventuali deleghe.

Per l'elezione è necessario conseguire il voto favorevole di una maggioranza non inferiore al 55% dei voti presenti che rappresentino almeno il 15% dei voti totali esercitabili, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.

Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

In caso di voto negativo dell'Assemblea si ripete la procedura di designazione con la ripartenza delle consultazioni da parte della Commissione che rimane in carica per un secondo mandato di audizioni.

In caso di nuovo esito negativo si procede alla formazione di una nuova Commissione di designazione ai sensi dell'articolo 15 dello statuto.

In caso di mancato *quorum* deliberativo dell'Assemblea, la proposta della Commissione di designazione, approvata dal Consiglio Generale, non si intende respinta; è necessaria la convocazione di una nuova Assemblea e, soltanto a seguito di due ulteriori riunioni nelle quali non si sia raggiunto il quorum costitutivo o il quorum deliberativo, si procede alla ripartenza delle consultazioni.

COLLEGIO ARBITRALE DEI PROBIVIRI

Il Collegio arbitrale, composto da tre membri, è attivato con la presentazione di un ricorso alla segreteria dei Probiviri entro 60 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli.

Il termine per l'impugnazione delle sanzioni è di 10 giorni dalla loro comunicazione.

Il ricorso deve contenere la sintesi dei motivi e delle richieste di intervento e l'indicazione del Proboviro di fiducia tra i Probiviri eletti in Assemblea che non appartengono al Collegio speciale.

Il ricorso deve essere accompagnato, obbligatoriamente, dal versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale.

Il ricorso è notificato alla controparte dalla segreteria unitamente alla richiesta di nomina di un Proboviro di fiducia entro i 5 giorni successivi.

Il rifiuto o l'immotivato ritardo alla richiesta costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.

I due Probiviri nominati dalle parti individuano il Presidente del Collegio.

Il Collegio arbitrale si insedia formalmente entro i 5 giorni successivi con apertura della fase istruttoria.

Il Collegio arbitrale procede all'istruttoria del ricorso.

Il Collegio arbitrale deve dare comunicazione ai Probiviri di Confindustria della controversia ad esso demandata; il Collegio Speciale dei Probiviri di Confindustria, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale, può fornire elementi di orientamento per la composizione delle controversie stesse.

La decisione del Collegio arbitrale sul ricorso è emessa, anche a maggioranza, entro 30 giorni dalla data della sua costituzione, prorogabili per ulteriori 15 giorni, pena la caducazione degli atti compiuti su istanza della parte interessata.

Il Proboviro dissenziente può non sottoscrivere il lodo.

Il lodo è comunicato alle parti interessate entro 5 giorni dalla data della deliberazione e può essere appellato al Collegio arbitrale dei Probiviri confederali con presentazione del ricorso alla segreteria entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data della relativa comunicazione.

In caso di errori materiali o di calcolo, il lodo può essere corretto su istanza di parte o d'ufficio dallo stesso Collegio.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre

al 6 gennaio di ogni anno.

La segreteria dei Probiviri è assegnata al Direttore o ad altra risorsa appositamente delegata.

SEZIONI MERCEOLOGICHE

Confindustria Novara Vercelli Valsesia, in relazione ai diversi settori merceologici nei quali si svolge l'attività delle imprese associate, è articolata in Sezioni, elencate nel Documento "Sezioni Merceologiche" allegato al presente Regolamento di cui è parte integrante.

La costituzione di nuove Sezioni o la diversa suddivisione delle stesse è regolamentata dall'art. 18 dello statuto.

Per la costituzione di ogni Sezione occorrono non meno di cinque imprese.

Ogni impresa viene inquadrata nella Sezione merceologica afferente l'attività svolta, rilevata dal codice Ateco della medesima.

Nel caso in cui, in relazione all'attività produttiva svolta dalla impresa, non sia già costituita in seno a Confindustria Novara Vercelli Valsesia la Sezione corrispondente ovvero non sussistano i requisiti per costituirla, l'impresa sarà inquadrata in una Sezione affine o nella Sezione "Servizi alle Imprese/Varie".

L'Assemblea di Sezione è composta da tutte le imprese inquadrata nella Sezione.

Le imprese inquadrata in ogni singola Sezione sono rappresentate dal titolare, dal rappresentante legale o da uno dei soggetti espressamente previsti dall'art. 18 dello statuto.

Per la convocazione dell'Assemblea di Sezione, la forma e validità delle sue deliberazioni, valgono le norme di cui all'art. 10 dello statuto, in quanto applicabili.

L'Assemblea di Sezione provvede a:

- a) eleggere a scrutinio segreto ogni quadriennio pari, di norma mediante referendum, il Presidente di Sezione;
- b) deliberare sulle questioni di maggiore importanza riguardanti gli interessi della Sezione;
- c) deliberare sulle relazioni del Consiglio, laddove costituito, e del Presidente;
- d) eleggere a scrutinio segreto ogni quadriennio pari, il Consiglio di Sezione, determinandone il numero dei componenti;
- e) svolgere i compiti del Consiglio di Sezione, qualora non sia costituito.

Al Consiglio della Sezione, laddove costituito, verranno applicate le disposizioni di cui all'articolo 12 dello statuto, in quanto applicabili.

Il Presidente della Sezione è eletto, di norma entro il primo trimestre del quadriennio pari, nel corso dell'Assemblea di Sezione o mediante referendum, dalle imprese appartenenti alla Sezione stessa sulla base delle candidature avanzate dai soci.

Il Presidente rappresenta la Sezione nei rapporti organizzativi interni e, su incarico del Presidente di Confindustria Novara Vercelli Valsesia, in quelli esterni.

Il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Sezione ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano delegate dai competenti organi di Confindustria Novara Vercelli Valsesia.

Il Presidente della Sezione di categoria è componente di diritto del Consiglio Generale, come previsto dall'art. 11 dello statuto.

Le Sezioni che abbiano un numero di imprese superiori a cento (100) e con numero di addetti non inferiore a cinquemila (5.000) possono costituire eventuali sottosezioni.

Ogni Sezione elegge, di norma entro il primo trimestre del quadriennio pari, nel corso dell'Assemblea di Sezione o mediante referendum, i propri Delegati al Consiglio Generale in funzione del numero di dipendenti delle imprese facenti parte della Sezione stessa, nella misura di un Delegato ogni 1.000 dipendenti fino a 5000 dipendenti e un Delegato ogni 2000 dipendenti per la quota di addetti eccedente i 5000.

Al fine di agevolare la massima partecipazione delle imprese alle elezioni degli organi delle Sezioni, nonché dei Delegati di Sezione al Consiglio Generale, si prevede la possibilità di esercitare il diritto di elettorato attivo, mediante l'istituto del referendum.

Lo svolgimento del referendum viene deliberato dal Presidente della Sezione in carica e viene comunicato alle imprese appartenenti alla Sezione a mezzo posta elettronica o con altri mezzi equivalenti atti a garantire la ricezione.

Le modalità di effettuazione della votazione devono essere idonee a garantire la segretezza del voto.

Dell'esito del referendum viene data notizia alle imprese appartenenti alla Sezione mediante apposita comunicazione.

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme dello statuto di Confindustria Novara Vercelli Valsesia, in quanto applicabili.

ALLEGATO - DOCUMENTO "SEZIONI MERCEOLOGICHE"

SEZIONI CNV	
1	ALIMENTARE E BEVANDE
2	CARTA, EDITORIALI E GRAFICI
3	CHIMICO E FARMACEUTICO
4	EDILIZIA
5	ENERGIA, ACQUA E AMBIENTE
6	ESTRATTIVO, MATERIALE DA COSTRUZIONE, LEGNO E VETRO
7	GOMMA E MATERIE PLASTICHE
8	ICT
9	LOGISTICA E TRASPORTI
10	METALMECCANICO
11	RUBINETTERIE E VALVOLAME
12	SANITÀ E ASSISTENZA
13	SERVIZI ALLE IMPRESE/VARIE
14	TESSILE - MODA E ACCESSORI
15	TURISMO